

REGOLAMENTO (CE) N. 1281/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2007

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2006/07, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola nel settore dello zucchero per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1913/2006, le modalità applicabili nella campagna di commercializzazione 2006/07 alla conversione in moneta nazionale del prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 nei paesi non appartenenti alla zona euro sono quelle previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾. Il presente regolamento si attiene quindi ai criteri e alla procedura definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1713/93.
- (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1713/93, i prezzi minimi della barbabietola sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso

di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata.

- (3) Dal 1° gennaio 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, occorre limitare la fissazione dei tassi di conversione ai tassi di conversione agricoli specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.
- (4) Occorre pertanto fissare, per la campagna di commercializzazione 2006/07, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola nelle diverse monete nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 318/2006 in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica è fissato, per la campagna di commercializzazione 2006/07, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 873/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.